

STATUTO

**ROVERE 2004 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA MARIO
SCELBA 12

Numero REA: CT - 276208

Codice fiscale: 04145040871

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-02-2004 - Statuto completo	2
--	---

	II^	
	La Società ha sede in Caltagirone.	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i	
	componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è	
	in Via Mario Scelba n.12.	
	III^	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) di-	
	cembre 2004 (duemilaquattro).	
	IV^	
	Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di	
	quote.	
	I componenti dichiarano di sottoscrivere e versare nelle cas-	
	se sociali le seguenti quote:	
	- BUONCUORE GIUSEPPE una quota pari a Euro 500,00 (cinquecen-	
	to virgola zerozero);	
	- FRONTINI MARIA ASSUNTA una quota pari a Euro 500,00 (cin-	
	quecento virgola zerozero);	
	- SAMMARTINO ANGELA una quota pari a Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zerozero).	
	V^	
	L'organizzazione e il funzionamento della società sono rego-	
	late dalle norme qui di seguito riportate:	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Art. 1) E' costituita una O.N.L.U.S. società cooperativa so-	

	ziale a responsabilità limitata denominata:	
	"ROVERE 2004 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'	
	LIMITATA - O.N.L.U.S."	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministra-	
	tori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice	
	Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bi-	
	lanci.	
	Art. 2) La Società ha sede legale in Caltagirone.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, fi-	
	liali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazio-	
	nale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nel-	
	l'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in	
	Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppres-	
	sione di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino	
	al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	Potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le	
	maggioranze di legge per la Straordinaria.	
	Art. 4) La Società Cooperativa, senza finalita' di lucro,	
	rientrando tra quelle che svolgono le attivita' finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui al-	
	l'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre	

	1991, n.381, ha lo scopo di perseguire, attraverso lo svolgi-	
	mento di attivita' agricole e di gestione di aziende agricole	
	alle quali i soci prestano la propria attivita' di lavoro,	
	l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, nonche' la continui-	
	ta' di occupazione alle migliori condizioni economiche del	
	mercato.	
	Conseguentemente si individua lo scopo di ricercare la mi-	
	gliore condizione per lo svolgimento delle attivita' agricole	
	dei soci lavoratori, nonche' le migliori condizioni del mer-	
	cato per la vendita dei prodotti ottenuti dalla gestione.	
	Cosi' la Societa' Cooperativa senza finalita' di lucro si	
	propone gli scopi seguenti:	
	1) la gestione, il controllo, la manutenzione, la vigilanza	
	di parchi urbani ed suburbani, di riserve naturali ed orien-	
	tate, di boschi e zone libere;	
	2) servizi di antincendio e pulizia di boschi e riserve natu-	
	rali orientate;	
	3) il recupero di terreni franosi, mediante il rimboschimento	
	di zone demaniali e/o private;	
	4) l'organizzazione di gite turistiche all'interno di boschi	
	e parchi naturali di scolaresche e gruppi organizzati;	
	5) l'organizzazione di corsi di formazione professionale re-	
	lativi agli scopi sociali che la cooperativa intende perse-	
	guire;	

	6) l'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione e	
	riqualificazione dei disabili e degli operatori addetti ai	
	servizi con l'istituzione di corsi di formazione ed aggiorna-	
	mento professionale e di inserimento lavorativo ai sensi del-	
	la legge 8 novembre 1991 n.381;	
	7) la pulizia di terreni, boschi, riserve e parchi naturali.	
	II sodalizio potra' attuare la collaborazione con cooperative	
	e consorzi, nazionali ed internazionali aventi gli stessi	
	scopi sociali, aderire ad organismi regionali e nazionali di	
	cooperative e/o loro consorzi o associazioni.	
	La cooperativa potra' creare corsi di addestramento ed ag-	
	giornamento professionale dei soci al fine di elevare le ca-	
	pacita' di intervento nei settori sopra citati.	
	Per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo sociale, la	
	societa' potra':	
	1) assumere servizi presso enti pubblici e/o privati in con-	
	cessione, per trattativa privata, per pubblico appalto, o	
	nelle modalita' previste dalla normativa vigente;	
	2) associarsi ed aderire a consorzi, associazioni temporanee	
	di imprese con altre cooperative similari, o consorzi di coo-	
	perative;	
	3) acquistare, vendere, prendere in affitto e/o sotto forma	
	di leasing tutti quei beni mobili e immobili necessari per il	
	raggiungimento dei fini sociali;	
	4) stipulare convenzioni con enti pubblici, comuni, province,	

	regioni, comunita' montane, aziende ospedaliere ed enti pri-	
	vati;	
	5) presentare domande per l'ottenimento di contributi per il	
	sostenimento dei progetti finalizzati agli obiettivi sopra	
	indicati.	
	Esclusivamente in relazione all'oggetto sociale, la Societa'	
	potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine	
	a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare, mobiliare, industriale e finanziaria nonche', tra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoga e co-	
	munque accessoria alle attivita' sociali;	
	b) costituire ed essere socio di societa' per azioni ed a re-	
	sponsabilita' limitata, anche cooperativa, ai fini del conse-	
	guimento degli scopi sociali della cooperativa;	
	c) concedere avalli cambiari, fideiussioni, ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ot-	
	tenimento dei crediti ai soci, agli enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonche' a favore di altre cooperative;	
	d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	

	e) adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	La società cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del	
	codice civile.	
	La Società, soltanto in via strumentale per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività finan-	
	ziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai sensi	
	delle Leggi 24 febbraio 1998 n. 58, e 5 luglio 1991 n. 197 e	
	2 gennaio 1991 n. 1 nonché del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.	
	385, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobilia-	
	ri, industriali, finanziarie e commerciali opportune e potrà	
	assumere interessenze e partecipazioni, occasionalmente e non	
	nei confronti del pubblico, in altre società con oggetto ana-	
	logo od affine al proprio.	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art. 5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimi-	
	tato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 50,00	
	(cinquanta virgola zerozero) e non superiore al limite stabi-	
	lito dalla legge.	
	SOCI - QUOTE	
	Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non	
	può essere inferiore a 3 (tre) (minimo stabilito dalla legge);	
	se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso	
	deve essere integrato nel termine massimo di un anno, tra-	

	scorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	2522 del Codice Civile.	
	Art. 7) Possono essere soci le persone fisiche che, non aven-	
	do interesse in contrasto con quelli della cooperativa, in-	
	tendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando	
	alle attività sociali.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività	
	svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli or-	
	gani competenti;	
	b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente	
	gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente soste-	
	nute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi del-	
	l'art. 2 della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/	
	91.	
	c) soci sovventori: sia persone fisiche che giuridiche, che	
	apportino capitale destinato alla costituzione di specifici	
	fondi previsti all'art.2 volti all'attuazione di programmi di	
	sviluppo aziendale.	
	Spetta alla Cooperativa determinare il periodo minimo neces-	
	sario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel qua-	

	le non e' consentito il recesso al socio sovventore, che deve	
	accettare per iscritto la limitazione.	
	Il socio sovventore deve altresì accettare la limitazione	
	del diritto di voto di cui all'art. 22 dello Statuto.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'Organo Amministrativo, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza, numero di codice fiscale, allegandone documentazione	
	in carta semplice;	
	b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere	
	e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere i-	
	scritto;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, nei limiti massimi fissati dall'art.2525 del Codice	
	Civile;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nel-	
	l'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Ammini-	
	strativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, se-	
	condo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti	

	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera sulla	
	domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti seguenti.	
	Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli ammini-	
	stratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle	
	riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approva-	
	to; questa disposizione si applica anche ai soci che durante	
	l'esistenza della società aumentino la loro quota sociale.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata.	
	In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annual-	
	mente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati	
	nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci en-	
	tro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappel-	
	labile.	
	I soci dovranno impegnarsi e accettare gli scopi sociali ed	

	uniformarsi alle norme di cui al presente statuto, al regola-	
	mento interno e alle deliberazioni prese dall'Assemblea e	
	dall'Organo Amministrativo.	
	I soci dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni	
	che saranno loro impartite dagli incaricati responsabili del-	
	le varie strutture della cooperativa.	
	In caso di partecipazione a bandi pubblici per la concessione	
	di finanziamenti i soci si impegnano a realizzare e mantenere	
	gli obblighi previsti dai bandi per una durata almeno pari al	
	periodo vincolativo (dieci anni per gli investimenti immobi-	
	li, cinque per quelli mobili e tre per il bestiame dalla data	
	di accertamento finale).	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative, associarsi a società, che perseguono i-	
	dentici scopi sociali o che comunque esplicano attività	
	concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	Art. 10) Le quote detenute dai soci non possono essere sotto-	
	poste a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autoriz-	
	zazione dell' organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530	
	del Codice Civile e con le modalità previste nel medesimo	
	articolo.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimiento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Tribunale competente.	
	Il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice	
	civile.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci	
	hanno diritto di prelazione nell'acquisto.	
	Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e	
	condizioni:	
	Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative	
	dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevu-	
	ta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di	
	alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il di-	
	ritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera rac-	

	comandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la pro-	
	pria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante	
	è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comun-	
	que offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed	
	effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la	
	prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di	
	ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione	
	con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale compe-	
	tente che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in	
	collegio, funzioneranno con i poteri di amichevole composito-	
	re senza formalità di procedura.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispet-	
	tivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore	
	effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a	
	mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai	
	soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i	
	soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti	
	uguali fra di essi.	
	Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, per esclu-	
	sione, per causa di morte o per scioglimento della persona	
	giuridica socia.	

	Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	re il socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più nella possibilità di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che a norma della legge e del presente atto, legitti-	
	mino il recesso, entro 60 giorni dalla ricezione della di-	
	chiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 13) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministra-	
	tivo nei confronti del socio:	

	a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente	
	la societa', oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;	
	c) che svolga attivita' in contrasto o concorrente con quella	
	della societa' senza autorizzazione;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o	
	le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali o an-	
	cora nel regolamento interno;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la societa';	
	f) che, senza giustificato motivo, non partecipi in proprio e	
	/o per delega a tre assemblee consecutive, siano esse ordina-	
	rie e/o straordinarie;	
	g) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo am-	
	ministrativo;	
	h) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazio-	
	ne della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tri-	

	bunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comu-	
	nicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 14) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dal-	
	l'Organo Amministrativo con apposita delibera entro 60 giorni	
	dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	Art. 15) I soci receduti, decaduti, od esclusi hanno soltanto	
	il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effetti-	
	vamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in	
	sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non	
	capitalizzato, e decurtare le perdite imputabili al capitale,	
	in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del	

	bilancio.	
	In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo in-	
	sindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed	
	i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'ap-	
	provazione del suddetto bilancio, in più rate con la corre-	
	sponsione dei relativi interessi legali.	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso en-	
	tro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni	
	successivi alla approvazione del bilancio.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documen-	
	tazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva compro-	
	vanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la	
	nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	
	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	
	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società.	
	Art. 16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	

	l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle dispo-	
	sizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le	
	limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.	
	Art. 17) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci	
	il principio della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione	
	sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non	
	può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed	
	ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall' orga-	
	no amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci con le maggioranze di legge.	
	Art. 18) Il regolamento di cui all'articolo precedente può	
	prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavo-	
	ro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in ca-	
	so di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità	
	di ridimensionamento definitivo degli organici della coopera-	
	tiva.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi con-	
	tinuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo inde-	
	terminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	

	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza	
	per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di	
	nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per con-	
	tratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure al-	
	l'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di	
	appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analo-	
	ghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabile.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 19) L'Assemblea ordinaria e' convocata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.	
	L'Assemblea ordinaria e' convocata, altresì, per:	
	a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presi-	
	dente del Collegio Sindacale;	
	b) l'approvazione del regolamento interno;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;	
	e) l'approvazione della costituzione di fondi o il finanzia-	
	mento di programmi di cui all'art.4 dello statuto sociale.	
	L'Assemblea potra' anche deliberare l'eventuale responsabili-	

	ta' degli amministratori e dei sindaci.	
	L'Organo Amministrativo potra' convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterra' utile alla gestione sociale.	
	L'Assemblea dovra' essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono i soci, oppure dal Collegio	
	Sindacale: in questi casi la convocazione deve avere luogo	
	almeno venti giorni prima della data dell'assemblea, con le	
	modalita' appresso specificate.	
	Art. 20) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, an-	
	che fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera	
	raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da in-	
	viarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elet-	
	tronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della	
	data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettro-	
	nica comunicati alla società ad annotata nel libro soci.	
	In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante	
	elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provi-	
	der) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è valida, anche in mancanza della formale convo-	

	cazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega,	
	tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia	
	intervvenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il	
	Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone	
	alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Ai fini di verificare la validita' dell'assemblea totalita-	
	ria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno	
	rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi	
	agli atti della societa', nella quale dichiarano di essere	
	stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 21) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e'	
	valida qualunque sia l'oggetto da trattare:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o	
	fusione della societa', oppure sul trasferimento della sede	
	sociale anche in altra localita' del territorio dello Stato,	
	tanto in prima quanto in seconda convocazione, le delibera-	
	zioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno	

	quattro quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di re-	
	cedere dalla societa': la dichiarazione di recesso deve esse-	
	re comunicata con raccomandata dai soci intervenuti alla as-	
	semblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, o dai	
	soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della	
	pubblicazione della deliberazione.	
	Art.22) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con	
	scrutinio palese.	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e non siano	
	in mora nel versamento della quota sottoscritta e della tassa	
	di ammissione.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	

	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.	
	Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata fun-	
	zionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni die-	
	ci quote possedute, con un massimo di cinque voti.	
	In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	E' consentito il voto per corrispondenza.	
	In questo caso:	
	a) l'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera	
	raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione del-	
	l'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione pro-	
	posta;	
	b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente	
	dell'assemblea, assistito da due scrutatori soci nominati	
	dalla stessa assemblea e da un Sindaco;	
	c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il	
	numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei vo-	
	ti dei soci presenti o rappresentati, nonche' di quelli dei	
	soci che votano per corrispondenza, compresi, tra questi ul-	
	timi, quelli che abbiano scheda bianca o nulla.	
	Art.23) L'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'as-	

	semblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d' Amministra-	
	zione o dall'Amministratore Unico.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art. 24) La Società è amministrata da un Amministratore Unico	
	o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque	
	membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.	
	Anche i soci sovventori possono essere eletti Amministratori,	
	purche' non raggiungano la maggioranza dei consiglieri.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre	
	rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'Assemblea, la quale puo' anche stabili-	
	re che ad essi vengano concesse delle medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono fra loro un presidente e due consi-	
	glieri delegati; essi nominano anche, per la redazione dei	
	verbali, un segretario che puo' essere estraneo al Consiglio.	

	Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnova-	
	zione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventual-	
	mente un Vice Presidente.	
	Art. 26) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che	
	altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo	
	giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da	
	almeno un altro Consigliere.	
	Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od	
	impedimento da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita alme-	
	no cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei	
	casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confer-	
	mato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Ammini-	
	stratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.	
	Art. 27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei suoi membri.	
	Le modalita' delle votazioni sono stabilite dallo stesso Con-	
	siglio: a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.	
	Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 28) Le deliberazioni dell'Amministratore Unico e del	
	Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su apposito	
	registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riu-	
	nione e dal Segretario.	

	Art. 29) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	Art. 30) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed	
	illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
	della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più se-	
	gnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'at-	
	tuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi	
	gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisio-	
	ne dei soci.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Ammini-	
	strativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività'; fra gli altri vendere, acquistare, per-	
	mutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più am-	
	pie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare al-	
	le ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione com-	
	preso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico	
	e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti an-	
	che allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca,	
	compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	

	cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.	
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.	
	L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendo la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	Art. 31) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa,	

	venga a mancare uno dei Consiglieri, se non è possibile so-	
	stituirlo nei modi di legge per cooptazione, si intenderà de-	
	caduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere	
	più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea	
	per il rinnovo dell'intero Consiglio.	
	Art. 32) All'Amministratore Unico ed al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è	
	attribuita la rappresentanza della società cooperativa.	
	Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio	
	con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per	
	giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di	
	nominare avvocati e procuratori alle liti.	
	L'Amministratore Unico od il Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammi-	
	nistrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	L'Organo Amministrativo, nei limiti delle disposizioni di	
	legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procurato-	
	ri speciali per singoli atti e contratti o per determinate	
	categorie di atti e contratti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci.	

	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 33) Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo e di	
	vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le	
	condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto	
	degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge: durano tre anni e sono rieleggibili.	
	Per il compenso qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci	
	debbano essere remunerati, la retribuzione deve essere fissa-	
	ta prima o nell'atto della nomina per tutta la durata della	
	carica.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministra-	
	zione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del	
	presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabi-	
	lità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei li-	
	bri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa	
	alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a	
	tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	
	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effe-	
	tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	
	legge.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verba-	
	le da inserirsi nell'apposito libro.	

	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Ammini-	
	strativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente ri-	
	ferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 34) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna di Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) e non supe-	
	riore al limite stabilito dalla legge;	
	Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui	
	complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti, esclusi o defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate da eventuali	
	accantonamenti di utili;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	f) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	

	razione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fon-	
	do od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere ver-	
	sato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 60% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti;	
	per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni	
	in materia previste dal codice civile.	
	RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE	
	Art. 35) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva lega-	
	le, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il	
	30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	

	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 36) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice	
	civile, alla società cooperativa di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolve-	
	re l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	BILANCIO	
	Art. 37) Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione en-	
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono,	
	nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codi-	
	ce Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies del Codice Civile,	

	la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da	
	permettere di determinare l'attività svolta con i singoli so-	
	ci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divi-	
	sibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fi-	
	ni e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicem-	
	bre 1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione che, ove la cooperativa aderisse all' Associazione	
	nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimen-	
	to cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del	
	D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modifica-	
	zioni, quest'ultima ne sarà la destinataria.	
	Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.	

	In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al	
	Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo e-	
	rogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due	
	per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sot-	
	toscritto e versato, nel tassativo limite massimo della va-	
	riazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal-	
	l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo cor-	
	rispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi	
	sono stati prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità	
	previste all'art. 2529 del cod. civile.	

	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci	
	lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del 3^	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavo-	
	ri pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di	
	riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la to-	
	talità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).	
	RISTORNI	
	Art. 38) L'Assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni,	
	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei tratta-	
	menti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di	
	parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice ci-	

	vile.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'As-	
	semblea o mediante l' integrazione dei compensi o mediante	
	l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-	
	vi provvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle ri-	
	sultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei	
	ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla	
	scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci	
	rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società	
	potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternati-	
	va: 1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanzia-	
	ri, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà es-	
	sere conforme al dettato legislativo.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	

	Art. 39) Le controversie che potranno sorgere fra i soci op-	
	pure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine al-	
	l'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitu-	
	tivo e successive modificazioni, con esclusione delle materie	
	che non possono formare oggetto di compromesso a norma di	
	legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da	
	tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richie-	
	sta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tri-	
	bunale competente.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in	
	forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal	
	suo insediamento.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del De-	
	creto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Art. 40) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	cietà potrà essere disciplinato da un regolamento interno	
	da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dal-	
	l'assemblea.	
	Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei soci cooperatori e/o dei dipendenti della società'.	
	La delibera che approva il Regolamento e copia dello stesso	

	per essere opponibile ai terzi devono essere regolarmente de-	
	positate nel Registro delle Imprese competente.	
	Art. 41) In caso di scioglimento della Società Cooperativa,	
	ai sensi dell'art. 2545 duodecies del Codice Civile, l'Assem-	
	blea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà u-	
	no o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservan-	
	za delle norme inderogabili di legge.	
	All'atto di rimborso del capitale sociale e dei dividendi e-	
	ventualmente maturati, viene seguito il seguente ordine di	
	rimborso con passaggio ad altra categoria dopo aver rimborsa-	
	to integralmente la precedente:	
	1) le quote detenute dai soci sovventori;	
	2) le quote detenute dai soci ordinari.	
	In caso di liquidazione della società, il patrimonio sociale	
	netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il ca-	
	pitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente matu-	
	rati di cui al comma 1 lettera c) dell'art.26 D.L.C.P.S. 14	
	dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, deve esse-	
	re devoluto ai fondi costituiti per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione dalle associazioni nazionali di rap-	
	presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,	
	con le modalità determinate dall'art.11 della legge 31 gen-	
	naio 1992, n.59, e, in ogni caso, a scopi di pubblica utili-	
	ta' conformi allo spirito mutualistico.	
	Eventuali controversie verranno decise dall'Assessorato Re-	

	gionale del Lavoro e della Cooperazione, di intesa con quello	
	delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Coopera-	
	zione.	
	Art. 42) La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà	
	le norme previste della legge per le società a responsabilità	
	limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 -	
	octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-	
	lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Art. 43) Per quanto non stabilito dal presente statuto si ri-	
	chiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile	
	e le leggi speciali vigenti in materia.	
	VI^	
	I signori comparenti quindi procedono alla nomina del primo	
	organo amministrativo e nominano per il primo triennio un Am-	
	ministratore Unico nella persona del signor Buoncuore Giusep-	
	pe, comparente come sopra identificato, che accetta e dichia-	
	ra, ai sensi dell'art.76 del T.U. n.445/2000, che a suo cari-	
	co non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della Società, eccettuati	
	solo quelli riservati alla decisione dei Soci dalla legge o	